

Coronavirus: Spostamenti transfrontalieri senza obbligo di tampone o quarantena

Circolare 386 del 08/06/2021 - Internazionalizzazione

A condizione che non insorgano sintomi legati a Covid-19, **per chi rientra** nel territorio nazionale a seguito di permanenza della **durata non superiore a 24 ore** in località estere situate a **distanza non superiore a 60 km** dal luogo di residenza, domicilio, abitazione **non è più obbligatorio presentare la certificazione di essersi sottoposti a test molecolare o antigenico (tampone) e/o di sottoporsi a sorveglianza sanitaria/isolamento fiduciario.**

Restano tuttavia gli obblighi di:

- comunicazione all'ATS competente per territorio (previsto dall'art. 50 del DPCM del 2 marzo 2021) – di seguito il [link all'ATS di Milano](#) e [dell'ATS Insubria](#)

e

- compilazione del [Digital Passenger Locator Form](#) (come specificato dall'art. 3 dell'ordinanza del Ministero della Salute del 14 maggio 2021).

Analoghe disposizioni si applicano in caso di permanenza di **durata non superiore a 24 ore** in località del territorio nazionale situate a **distanza non superiore a 60 km** dal luogo estero di residenza, domicilio, abitazione.

Nel caso di superamento dei limiti territoriali (60 km) o temporali (24 ore) trovano applicazione le misure previgenti (cfr. nostra [Circolare n. 319 del 17/05/2021](#)).

Le nuove misure saranno in vigore fino al 30 luglio 2021.

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221).

Fonte: <https://ali.mediatrria.com/servizi/internazionalizzazione/circolari/coronavirus-spostamenti-transfrontalieri-senza-obbligo-di-tampone-o-quarantena>